

Ill.mo Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre

Ill.mo Presidente della Giunta regionale della Regione Liguria

Ill.mo Sindaco del Comune di Riomaggiore

Ill.mo Sindaco del Comune di Vernazza

Ill.mo Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Ill.mo Presidente della Società Villaggio Marino Europa S.r.l

Atto di significazione diffida e messa in mora

La Onlus Associazione VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., con sede in Roma, Via Flaminia, n. 53, in persona del legale rappresentante pro tempore Sen. Guido Pollice, elettivamente domiciliata in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4, presso lo studio dell'Avv. Prof. Daniele Granara, che la rappresenta e la difende, giusta mandato a margine del presente atto, espone ed enuncia quanto segue.

Premesso

- che con ricorso in data 13 novembre 2007, R.G.R. n. 1095/2007, l'associazione Onlus V.A.S. ha impugnato la Deliberazione della Giunta regionale n. 998 del 7 agosto 2007, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di recupero paesistico ambientale, con valore di strumento urbanistico attuativo, promosso su iniziativa della società proprietaria del complesso turistico ricettivo, realizzato senza titolo nel Comune di Riomaggiore, in località Spiaggione di Corniglia, nonché tutti gli atti preparatori, presupposti, inerenti, conseguenti e/o comunque connessi;
- che il predetto ricorso è stato riunito dall'Ecc.mo T.A.R. Liguria al ricorso, R.G.R. n. 1047/2007, presentato dai Signori Rosa Rita Zone e Massimo Ghignoni, residenti in una casa di abitazione situata in prossimità dell'insediamento abusivo, avente ad oggetto la medesima deliberazione della Giunta Regionale n. 998/2007;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. I, con la sentenza 7 maggio 2008, n. 928, riuniti i ricorsi, li ha accolti e per l'effetto ha annullato la gravata deliberazione;
- che il T.A.R. Liguria, con la predetta sentenza, ha altresì condannato "la Regione Liguria, il Comune di Riomaggiore, il Comune di Vernazza, l'Ente Parco delle Cinque Terre, il Ministero per i beni e le attività culturali e la controinteressata in solido fra loro ed in parti uguali alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti e della Associazione VAS in complessivi 10.000,00 (diecimila) euro, da dividersi fra di essi per la metà", compensando le spese di lite nei confronti della Provincia della Spezia;
- che tale sentenza è stata impugnata, nanti l'Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G., con quattro diversi

ricorsi in appello, rispettivamente, dalla Società Villaggio Marino Europa s.r.l., controinteressata in primo grado, R.G. n. 5623/2008; dal Comune di Riomaggiore, in persona del Sindaco in carica, R.G. n. 6010/2008; dall'Ente Parco Nazionale della Cinque Terre, in persona del legale rappresentante in carica, R.G. n. 6299/2008; dalla Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, R.G. n. 7121/2008;

- che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza **2 marzo 2009, n. 1192**, riuniti gli appelli, li ha tutti respinti, compensando tra le parti le spese per il secondo grado di giudizio;

- che il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, pronunciandosi altresì, su espressa richiesta della Onlus esponente e degli altri ricorrenti di primo grado, sui motivi dichiarati assorbiti dalla sentenza medesima;

- che, in particolare, la predetta sentenza statuisce che, come correttamente interpretato dal Giudice di primo grado, "l'art. 223 n.t.a. [del P.R.G.] ha dunque imposto una valutazione non solo degli interessi edilizi e urbanistici, ma anche paesaggistici, al fine del condono degli abusi edilizi ivi contemplati";

- che, pertanto, "l'abuso edilizio non può essere condonato così com'è" e che "l'opera va adeguata per essere paesaggisticamente compatibile", atteso che il procedimento di condono avrebbe dovuto essere preceduto dal procedimento di approvazione del piano di recupero paesaggistico, in quanto "il condono è il rilascio di un titolo abilitativo edilizio, ma i titoli edilizi devono essere conformi agli strumenti urbanistici-paesistici. Pertanto, il piano di recupero non può che precedere, logicamente, il condono";

- che, pertanto, l'esecuzione della predetta sentenza impone la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi de quibus, con la realizzazione di ogni opera allo scopo necessaria.

* * *

Tutto ciò premesso, la Onlus VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., ut supra domiciliata ed assistita,

NOTIFICA

al Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, all'Ill.mo Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria, all'Ill.mo Sindaco del Comune di Vernazza, all'Ill.mo Sindaco del Comune di Riomaggiore, all'Ill.mo Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed all'Ill.mo Presidente della Società Villaggio Marino Europa S.r.l la predetta sentenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. VI, in data 2

marzo 2009, n. 1192, in forma esecutiva e

DIFFIDA

il Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria, il Sindaco del Comune di Vernazza, il Sindaco del Comune di Riomaggiore ed il Ministro per i Beni e le Attività Culturali a dare esecuzione alla predetta sentenza e, conseguentemente, ad adottare, per quanto di rispettiva competenza, i dovuti provvedimenti per imporre la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi, con la realizzazione di ogni opera allo scopo necessaria, alla Società Villaggio Marino Europa S.r.l, con sede in Riomaggiore (SP), Località Spiaggione di Corniglia.

* * *

L'esecuzione della predetta sentenza, con la conseguente demolizione delle opere abusivamente realizzate e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, con l'avviso che, in mancanza, si provvederà a promuovere giudizio di esecuzione della sentenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. VI, in data 2 marzo 2009, n. 1192, nella competente sede, ai sensi dell'art. 37 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Con ogni più ampia riserva, anche per il risarcimento dei danni derivanti dall'ingiustificato ritardo.
Genova, lì 28 aprile 2009.

Avv. Prof. Daniele Granara

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2009 e addì del mese di Maggio, richiesto dalla Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S. e per essa dall'Avv. Prof. Daniele Granara, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Genova, ho notificato la suesesa sentenza in forma esecutiva, con l'allegato atto di diffida, alla Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, al Comune di Riomaggiore, in persona del Sindaco in carica, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Comune di Vernazza, in persona del Sindaco in carica ed alla Società Villaggio Marino Europa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

- quanto alla Regione Liguria, in persona del Presidente regionale in carica, nella sua sede in Genova, Piazza De Ferrari n. 1 ivi rimettendone copia conforme all'originale a mani di

- quanto al Comune di Riomaggiore, in persona del Sindaco in carica, nella casa comunale in Riomaggiore (SP), Via Telemaco Signorini n. 118, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge: C.A.P. 19017

- quanto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica al domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 ivi rimettendone copia conforme all'originale a mani di

- quanto all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua sede in Riomaggiore (SP), Via Telemaco Signorini n. 118, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge: CAP 19017

- quanto al Comune di Vernazza, in persona del Sindaco in carica, nella casa comunale in Vernazza (SP), Via San Francesco n. 56, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge: CAP 19018

- quanto alla Società Villaggio Marino Europa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua sede in Riomaggiore (SP), Località Spiaggione di Corniglia, ivi rimettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi di legge: CAP 19017,

